

L.R. 102/88 –ART. 1
**“ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L’EROGAZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI
REGIONALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI”**
DI CUI AL COMMA 3 ART.77 DELLA L.R.11/99

La Regione Abruzzo assegna ogni anno alla Provincia un fondo da ridistribuire ai Comuni che svolgono attività nei confronti dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale. I Comuni interessati devono fare richiesta alla Provincia entro il 30 giugno di ogni anno, specificando il numero di minori residenti nel proprio territorio e il numero dei minori assistiti al 31 dicembre del precedente anno. Rispetto a tali dati la Provincia determina il contributo da assegnare a ciascun Comune, in ragione dell’80% per il numero di minori assistiti e del 20% in riferimento al numero di minori residenti in ciascun Comune e comunque l’importo spettante non può essere inferiore ad € 100,00 per evitare inutile ed inefficace dispersione del contributo stesso. La Provincia provvede successivamente a verificare l’ utilizzo dello stesso ed a rendicontare alla Regione, a ridistribuire eventuali economie.